



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Rif. Prot. n. 15592/I/CPGT

Delibera n. 430/2024

Il Consiglio nella seduta del 12.03.2024, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere G. CORSINI ;

**vista** la nota acquisita al Prot. informatico con n. 15592 del 13/12/2023, con la quale il **Presidente** della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**, in considerazione del recente trasferimento del PS Massimo Chirieleison alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, nonché della cessazione per raggiunti limiti di età del PS Francesco Pappalardo e dei Giudici Tributari Vincenzo Rinaldi e Luciano Lilla, ha chiesto l'indizione di un interpello nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 PS** e di almeno **n. 1 Giudice Tributario**, al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

**rilevato** che la richiesta del Presidente è motivata principalmente dalla cessazione, in data 31/12/2023, di **n. 1 PS** e **n. 2 Giudici Tributari**, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, legge 30 agosto 2022, n. 130, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

**considerato** che l'art. 3, comma 4, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 ha ulteriormente prorogato i termini di cessazione per raggiunti limiti di età e che, in base a tale disposizione, nel corso del 2024 i magistrati tributari cessano dal servizio al compimento del settantacinquesimo anno di età, e, quindi, nel caso di specie, il **Giudice Tributario Vincenzo RINALDI** in data 11/02/2024, il **PS Francesco PAPPALARDO** in data 03/05/2024 e il **Giudice Tributario Luciano LILLA** in data 13/12/2024;

**rilevato** che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 4 del 6 dicembre 2022** prevedono che alla **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**, per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, sono previste n. 5 sezioni, con n. 1 PC/PS, n. 4 PS, n. 5 VPS e n. 20 Giudici Tributari e che, con la cessazione del **dott. Vincenzo RINALDI**, rimangono in servizio presso tale sede **n. 1 PC/PS, n. 2 PS, n. 5 VPS e n. 20 Giudici Tributari**;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**considerato** che, con delibera consiliare n. 347 del 27/02/2024, il **dott. Luca SOLAINI** è stato nominato Presidente di sezione presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**, risulta ammissibile la richiesta di interpello limitatamente a **n. 1 PS**;

**ritenuto** che è facoltà del Presidente della Corte costituire le sezioni attive nel numero di componenti ritenuto più idoneo alla migliore organizzazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di gestione, risulta ammissibile la richiesta di interpello per **n. 1 Giudice Tributario**;

**vista** la **Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

**visto** l'art. 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

### **DELIBERA**

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale **per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 PS e n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore, a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;

### **DISPONE**

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Risoluzione n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria**, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** di grado diverso da quello della **Corte di Giustizia Tributaria** di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di **Corte di Giustizia Tributaria** e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità.

In ogni caso, il candidato proveniente da grado diverso potrà partecipare **unicamente se in possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado** di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5 del D.Lgs. 545/92, indicando nell'istanza la lettera del detto art. 5 cui corrispondono i requisiti posseduti.

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- d) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016, come individuata dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.

3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste**.

**In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.**

4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della **Corte di Giustizia Tributaria**.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
- d) la dichiarazione che il candidato **abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.**

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei colleghi giudicanti, comprendendo in tale fattispecie



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

anche il deposito tardivo di almeno il 70% delle sentenze e la mancata adesione ad interpelli interni negli ultimi sei mesi, secondo quando riportato alle precedenti lettere b), c) o d), ad eccezione del caso in cui il candidato risulti già applicato ad almeno un'altra sezione oltre quella di titolarità.

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria** di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) L'interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le **Corti di Giustizia Tributaria**, viene **bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it))** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle **Corti di Giustizia Tributaria** provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

**INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria della Toscana**



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si comunichi ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado**.

**IL VICE PRESIDENTE**

**Firmatario1**